



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO AL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI**

Emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 1198/2023 Prot. n. 201239 del 01/08/2023

Entrata in vigore: 2 agosto 2023

[LINK ALLA MODULISTICA](#)

Articolo 1 - Finalità ed ambito di applicazione	2
Articolo 2 - Conflitto di interessi	2
Articolo 3 - Attività incompatibili con lo status giuridico di professore e ricercatore universitario ...	3
Articolo 4 - Attività compatibili	4
Articolo 5 - Attività consentite previa autorizzazione	6
Articolo 6 - Professori e ricercatori universitari a tempo definito.....	8
Articolo 7 - Richiesta, procedure e termini per il rilascio di autorizzazione	9
Articolo 8 - Commissione per le autorizzazioni per incarichi di natura non didattica.....	11
Articolo 9 - Criteri per la valutazione delle istanze	11
Articolo 10 - Controlli e sanzioni	12
Articolo 11 - Obblighi di comunicazione e pubblicazione.....	13
Articolo 12 - Servizio Ispettivo	13
Articolo 13 - Disposizioni finali e transitorie	13
Articolo 14 - Entrata in vigore	14

Articolo 1 - Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, emanato in attuazione delle disposizioni di cui al co. 7 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6 della L. n. 240/2010, definisce e disciplina con riferimento al ruolo di docente e ricercatore universitario:
 - a) le attività incompatibili con il ruolo di docente e ricercatore universitario e, pertanto, vietate;
 - b) le attività liberamente esercitabili senza la necessità di autorizzazione;
 - c) le attività esercitabili previa autorizzazione nonché i presupposti e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali compatibili con gli obblighi istituzionali.
2. Ai sensi del presente Regolamento, per incarico extraistituzionale deve intendersi qualunque incarico, anche di natura occasionale, non compreso nel novero dei doveri d'ufficio, svolto per conto di soggetti sia pubblici che privati diversi dall'Ateneo, in assenza di vincolo di subordinazione e non rientrante nella disciplina del conto terzi.
3. Ai professori e ricercatori in regime di tempo pieno non è in ogni caso consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati singolarmente o cumulativamente, costituiscano centro d'interessi prevalente o concorrente rispetto al rapporto di impiego con l'Università o che, comunque, possano integrare una violazione del principio di occasionalità. A tal fine, non è consentito a professori e ricercatori in regime di tempo pieno di assumere incarichi che determinino, singolarmente o cumulativamente, un impegno orario extraistituzionale complessivo superiore a 500 ore annue. In tale quota devono computarsi le attività extrauniversitarie di cui all'art. 4, comma 1, lett. f) e g) e di cui all'art. 5 comma 1 del presente Regolamento.
4. Per tutto quanto non disciplinato dalle seguenti disposizioni, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 2 - Conflitto di interessi

1. I professori e i ricercatori, qualunque sia il regime di impegno prescelto, non possono svolgere attività o assumere incarichi che possano dar luogo a situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con l'Università degli Studi di Ferrara. In ogni caso, essi non possono svolgere attività

extraistituzionali che comportino un detrimento concreto alle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro spettanti.

2. Ai professori e ai ricercatori universitari, indipendentemente dal regime di impegno prescelto, è fatto divieto inoltre di prestare/svolgere attività formativa, didattica o di assistenza didattica a vantaggio di società, enti o organismi che prestino servizi a pagamento per gli studenti.
3. Resta fermo in ogni caso il rispetto della vigente normativa in materia di limiti complessivi al trattamento economico e di cui all'art. 23-ter del D.L. 201/2011, convertito dalla L. n. 214 del 2011.

Articolo 3 - Attività incompatibili con lo status giuridico di professore e ricercatore universitario

1. In conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di collocamento in aspettativa obbligatoria per incompatibilità dei professori e dei ricercatori universitari, lo status di professore e di ricercatore universitario, indipendentemente dal regime di impegno prescelto, è incompatibile con l'esercizio del commercio, dell'industria e dell'attività imprenditoriale o ad essa equiparata.
2. È fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.lgs. n. 27 luglio 1999, n. 297 e delle disposizioni di cui al D.M. 10 agosto 2011, n. 168, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina dettata dallo specifico Regolamento dell'Università di Ferrara, ferme restando, per il personale che partecipa a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari, le incompatibilità con le cariche accademiche individuate dal citato D.M. n. 168/2011.
3. Deve essere considerata attività equiparata a quella imprenditoriale, e pertanto incompatibile, la partecipazione in qualità di socio a società di persone (s.n.c., s.a.s., s.s.) con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio sia limitata per legge o per atto costitutivo della società come ad esempio nel caso di socio accomandante nelle società in accomandita semplice e di socio con responsabilità limitata, ex art. 2267 c.c., nelle società semplici. Sussiste altresì incompatibilità nel caso di socio accomandatario di s.a.s. atteso che quest'ultimo è sempre illimitatamente responsabile. Ai fini del presente articolo inoltre, e con specifico riferimento alle società di capitali (s.p.a., s.a.a., s.r.l.) è attività incompatibile la partecipazione azionaria in

posizione di controllo in quanto, per il tipo di poteri ad essa connessi, implica in concreto “esercizio del commercio e dell’industria”. L’assunzione di cariche gestionali, sia in caso di partecipazione a società di persone che a società di capitali è ritenuta elemento oggettivo ed automatico idoneo ad attuare l’incompatibilità. Si fa presente che l’incompatibilità de quo non trova invece applicazione per i casi di Società Cooperative ai sensi di quanto disposto dall’art. 61 del D.P.R. n. 3/1957.

4. L’esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di impegno a tempo pieno. Si considerano attività libero-professionali quelle prestate in favore di terzi che abbiano carattere di abitudine, sistematicità, continuità. Si ritengono elementi fortemente sintomatici di tale carattere lo svolgimento di quelle attività che richiedono l’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali ed il possesso di Partita IVA. L’incompatibilità de quo non trova applicazione con riguardo all’attività assistenziale intramoenia per la quale resta ferma la specifica normativa in materia di cui al D.Lgs. n. 517 del 1999.
5. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 24, co.1 e 46 del D.Lgs. n. 50/2016, i professori ed i ricercatori universitari a tempo pieno non possono inoltre svolgere a favore di soggetti pubblici, ivi compreso l’ente di appartenenza, qualsiasi prestazione collegata a progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dei lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività di responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione della programmazione dei lavori pubblici.
6. È infine incompatibile con lo status di professore e di ricercatore universitario l’assunzione di altri rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici e privati fatte salve le disposizioni di cui all’art.6, co.12 della Legge 240/2010 con riferimento ai professori ed ai ricercatori a tempo definito.
7. Per le attività descritte nei commi da 1 a 6 non può essere rilasciata alcuna autorizzazione; ove fosse per errore rilasciata, tale autorizzazione sarà da ritenersi improduttiva di effetti.

Articolo 4 - Attività compatibili

1. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, le seguenti attività:

- a) attività rientranti nel novero dei diritti fondamentali di comunicazione e di divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali quali la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) attività di valutazione e di referaggio tra le quali rivestono particolare rilevanza:
 - la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere;
 - l'attività svolta in qualità di componente di commissioni per esami di Stato, di commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e di commissioni di gara per l'aggiudicazione di contratti pubblici;
 - la partecipazione ad ogni altra commissione comunque denominata, alla quale i professori e i ricercatori aderiscano in qualità di esperti nel proprio settore disciplinare e su incarico conferito da pubbliche amministrazioni.
- c) partecipazione a convegni, conferenze e seminari in qualità di relatore;
- d) attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- e) lezioni e seminari di carattere occasionale non configurabili come insegnamenti o moduli didattici universitari, ad esempio nell'ambito di master o di corsi post laurea;
- f) attività di collaborazione scientifica, quali la partecipazione a progetti di ricerca o programmi speciali di carattere nazionale ed internazionale, ovvero per le quali la nomina ha luogo per designazione dell'Università di Ferrara, attività derivanti da commesse, contratti e convenzioni, attività formative alla cui progettazione e realizzazione l'Università di Ferrara concorra, regolarmente approvate dagli organi di Ateneo, attività di collaborazione in qualità di esperto in consigli scientifici di enti di ricerca o in advisory boards;
- g) attività di consulenza, intesa come quella forma di collaborazione scientifica a carattere occasionale, prestata in qualità di esperto della materia, resa a titolo personale e a carattere non professionale, che si conclude con la redazione di un parere, di una relazione o di uno studio. Vi rientrano le perizie e le consulenze tecniche, di parte o d'ufficio, espletate nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, ai sensi dell'art. 359 del Codice di procedura penale e dell'art. 191 del Codice di procedura civile;
- h) attività di carattere artistico o sportivo purché non svolte a carattere professionale.

2. Nei casi di cui ai punti f) e g) del comma 1 il professore o ricercatore, entro 15 giorni decorrenti dalla data dell'atto di conferimento dell'incarico, è tenuto a darne apposita comunicazione al Rettore e al Direttore di Dipartimento, utilizzando la modulistica resa disponibile sul portale istituzionale telematico dell'Università di Ferrara, unitamente alle seguenti dichiarazioni:
 - che l'incarico è compatibile con lo svolgimento della propria attività didattica, di ricerca e istituzionale;
 - che lo svolgimento dell'incarico non dà luogo a situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
 - numero di ore impiegate per lo svolgimento dell'incarico;
 - compenso previsto per l'incarico, indicando se lo stesso è stato già percepito e se i fondi sono a carico della finanza pubblica;
 - che l'incarico è prestato senza vincoli di subordinazione;
 - che l'incarico è realizzato in assenza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al relativo svolgimento.
3. Le attività di cui al comma 1 dovranno essere svolte al di fuori dei locali dell'Amministrazione e non dovranno comportare l'utilizzo di risorse umane e strumentali presenti presso le strutture d'Ateneo.
4. Qualora lo svolgimento di alcune delle attività di cui al presente articolo si ponga in contrasto con le previsioni del presente regolamento, il Rettore, con provvedimento motivato, invita l'interessato a cessare dallo svolgimento dell'attività medesima. Restano ferme le eventuali responsabilità civili, penali, amministrative e disciplinari del docente.

Articolo 5 - Attività consentite previa autorizzazione

1. I professori e i ricercatori in regime di impegno a tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione del Rettore che ne valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali, nonché il rispetto del conflitto di interessi, le attività di seguito elencate:
 - a) incarichi di ricerca presso enti pubblici e privati, con o senza fini di lucro, se non riconducibili alla disciplina del Regolamento d'Ateneo sul conto terzi;
 - b) incarichi istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso altri enti pubblici e privati senza scopo di lucro, ad eccezione delle ipotesi in cui il dipendente sia posto in

posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo, purché non si determinino situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse con l'Università di Ferrara. Rientrano in questa fattispecie gli incarichi in consigli o commissioni degli Ordini professionali;

- c) incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati, anche a scopo di lucro, purché siano svolti in regime di indipendenza, non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali, non determinino situazioni di conflitto di interesse (anche potenziali) con l'ateneo e comunque non comportino detrimento allo svolgimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali;
- d) incarichi presso enti od organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, enti ed organismi di rilevanza sovranazionale o internazionale, autorità amministrative indipendenti e di garanzia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del DPR n. 382/1980;
- e) incarichi di presidente, amministratore, componente di organo di indirizzo in spin-off o start-up dell'Ateneo, associazioni, consorzi e fondazioni partecipate o in regime di convenzione con l'Università di Ferrara, ove la nomina sia stata proposta o deliberata da un soggetto diverso dall'Ateneo;
- f) incarichi di arbitro o di componente a qualsiasi titolo di collegi arbitrali, nei casi previsti dalla legge;
- g) incarichi di componente di organi di controllo, ispettivi, di vigilanza e di valutazione di enti e società pubblici e privati. Rientrano, tra gli altri, nell'obbligo di preventiva autorizzazione le funzioni di componente di Nucleo di Valutazione di Università e degli Organismi Indipendenti di Valutazione (O.I.V.), ex art. 6 del DPR n. 105/2016;
- h) attività di interprete e di traduttore nel rispetto dei limiti di cui al presente regolamento ed in particolare all'art. 3, co.4;
- i) incarichi per cui la legge specificamente preveda la possibilità di affidamento a docenti universitari;
- j) incarichi di consulenza o collaborazione scientifica, ivi compresi incarichi in qualità di responsabile scientifico di progetti di ricerca o incarichi analoghi comunque denominati, conferiti da enti pubblici vigilati, società partecipate ed enti di diritto privato controllati dall'Università di Ferrara.

2. Ai fini della concessione dell'autorizzazione vengono, altresì, valutati i seguenti elementi:

- a) l'assolvimento degli obblighi didattici, quali definiti dalla regolamentazione interna, e di ogni altro dovere istituzionale, nonché la documentata partecipazione alle attività di valutazione della ricerca;
 - b) la compatibilità dell'incarico con la disciplina di cui al presente regolamento;
 - c) l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con l'Università di Ferrara, tenuto conto dell'effettivo ruolo ricoperto all'interno dell'Ateneo.
3. Con riferimento agli incarichi affidati dall'Università di Ferrara e da espletarsi in nome dell'Università stessa, la deliberazione degli organi di governo ha valore di autorizzazione.
 4. Sulle richieste di autorizzazione per svolgere attività didattica (c.d. supplenza fuori sede) in corsi di laurea e corsi di laurea magistrale fuori sede, decide il Rettore, con atto motivato solo in caso di diniego, entro il termine di trenta giorni, acquisito il parere del Senato Accademico e della struttura di appartenenza. Le richieste dovranno indicare, oltre gli elementi di cui all'art. 5 comma 1, anche il numero di crediti e ore di didattica frontale corrispondente; quest'ultima non potrà di norma eccedere le 60 ore complessive.

Articolo 6 - Professori e ricercatori universitari a tempo definito

1. I professori e ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo. Configura, in ogni caso, un conflitto d'interesse l'assunzione di incarichi di patrocinio e di assistenza legale nelle controversie giudiziarie avverso l'Ateneo o di incarichi in qualità di consulente tecnico in contenziosi nei quali è controparte l'Ateneo.
2. Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso Università o Enti di ricerca esteri, ai sensi dell'art. 6 comma 12 della Legge n. 240/2010, anche con rapporto di lavoro subordinato, su autorizzazione del Rettore, previo parere obbligatorio del Direttore del Dipartimento di afferenza in ordine alla compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali e all'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da valutare sulla base dell'idonea documentazione presentata dall'interessato al momento della richiesta di autorizzazione. I professori e ricercatori a tempo definito autorizzati a svolgere attività all'estero ai sensi del presente comma devono garantire in via prioritaria l'adempimento dei propri obblighi nei confronti dell'Ateneo, con riferimento all'attività didattica, di ricerca e alla

partecipazione agli organi collegiali. La produzione scientifica realizzata durante la permanenza all'estero dovrà in ogni caso dare atto dell'appartenenza all'Ateneo. L'adesione del docente a progetti di ricerca competitivi dovrà in ogni caso prevedere la partecipazione dell'Ateneo. Vigono infine, in ogni caso, le disposizioni del regolamento di Ateneo in materia di proprietà intellettuale.

Articolo 7 - Richiesta, procedure e termini per il rilascio di autorizzazione

1. L'autorizzazione, qualora l'incarico sia compatibile con la disciplina delle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento, deve essere richiesta dai diretti interessati. Al procedimento di autorizzazione si applicano le norme di cui alla Legge n. 241/1990, così come integrate dal presente Regolamento.
2. La richiesta dell'interessato, predisposta su apposita modulistica resa disponibile sul sito web dell'amministrazione, deve essere inviata, almeno 40 giorni prima dell'inizio previsto dell'incarico, al Direttore del Dipartimento di afferenza, che esprime una valutazione in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione medesima e deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi:
 - a) il soggetto pubblico o privato che propone l'incarico ed il relativo codice fiscale o partita IVA;
 - b) la descrizione dell'attività oggetto dell'incarico;
 - c) l'indicazione del periodo di svolgimento dell'incarico, anche presunto, della modalità in cui si articolano le attività e si deve svolgere l'incarico con particolare riguardo alla sede di svolgimento, al numero presunto di giornate lavorative ed alle ore complessive previste;
 - d) l'indicazione del compenso lordo previsto quale corrispettivo per l'incarico;
 - e) la dichiarazione di impegno ad eseguire l'incarico in orario diverso da quello in cui si svolgono i compiti didattici e di servizio agli studenti e nel pieno rispetto delle attività istituzionali;
 - f) la dichiarazione di impegno ad eseguire l'incarico al di fuori dei locali dell'Ateneo e senza l'utilizzo di risorse materiali e di personale dell'Università di Ferrara;
 - g) la dichiarazione di impegno ad informare il committente del proprio stato giuridico di professore o di ricercatore a tempo pieno dell'Università di Ferrara
 - h) la dichiarazione che l'oggetto o la materia dell'incarico rientrano nell'ambito della sua competenza e qualificazione scientifica;

- i) la dichiarazione che l'incarico è svolto senza vincoli di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione propria di mezzi e di persone preordinata al relativo svolgimento.
3. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata la proposta di incarico e ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della decisione.
 4. Il Direttore di Dipartimento trasmette la richiesta vistata all'ufficio competente entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, anche mediante posta elettronica.
 5. Per gli incarichi pluriennali, non è necessario rinnovare annualmente la richiesta di autorizzazione che, ove concessa, si intenderà valida per l'intera durata dell'incarico, subordinatamente al perdurare delle condizioni necessarie al suo rilascio.
 6. Sulle richieste di autorizzazione presentate da un Direttore del Dipartimento la valutazione compete al Decano del dipartimento stesso. Restano ferme le regole procedurali previste dal presente articolo.
 7. Sulle istanze di autorizzazione il Rettore decide entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta da parte dell'interessato, motivando in ogni caso l'eventuale provvedimento di diniego, sentito il Direttore del Dipartimento e la Commissione di cui al successivo art. 8. Nel caso in cui la documentazione presentata risulti insufficiente, il Responsabile del procedimento può richiedere al dipendente ulteriori documenti ritenuti utili ai fini istruttori. In tal caso, il termine di 30 giorni rimane sospeso fino all'acquisizione della documentazione mancante. Sulle istanze di autorizzazione presentate dal Rettore decide il Decano del corpo accademico.
 8. Per il personale che presta servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è, per l'amministrazione di appartenenza, di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.
 9. L'autorizzazione riguarda esclusivamente i profili di legittimità inerenti all'ordinamento universitario. L'inquadramento del rapporto scaturente dagli eventuali incarichi sotto i profili fiscale e previdenziale o comunque in relazione all'osservanza di norme imperative ricade nella piena ed esclusiva responsabilità del richiedente.

Articolo 8 - Commissione per le autorizzazioni per incarichi di natura non didattica

1. Il Rettore decide in merito al rilascio delle autorizzazioni di natura non didattica previo parere non vincolante di un'apposita Commissione, formata da tre componenti, nominati dal Rettore sentito il Senato Accademico, fra professori e ricercatori a tempo indeterminato. Alle sedute della Commissione prende parte, con funzioni di segretario, un dipendente dell'Amministrazione incaricato dal Direttore Generale. Il Presidente è individuato tra i componenti stessi.
2. Nel caso in cui il rilascio dell'autorizzazione abbia carattere di comprovata urgenza, il Rettore può prescindere dal parere della Commissione e provvedere, sentito il Direttore del Dipartimento di afferenza del richiedente. I componenti della Commissione durano in carica per un triennio e sono rinnovabili una sola volta.
3. La Commissione può operare anche tramite acquisizione non simultanea, con modalità telematiche, dei pareri dei singoli componenti.
4. La Commissione può individuare tipologie omogenee di incarichi autorizzabili con procedura semplificata.
5. Sulle istanze di autorizzazione presentate dai componenti della Commissione, provvede il Rettore.

Articolo 9 - Criteri per la valutazione delle istanze

1. La Commissione di cui all'art. 8 esprime le proprie valutazioni verificando che l'incarico per il quale è presentata l'istanza di autorizzazione:
 - a) non abbia ad oggetto un'attività incompatibile, a norma dell'art. 3 del presente Regolamento;
 - b) non abbia ad oggetto un'attività compatibile a norma dell'art. 4 del presente regolamento. In caso contrario, la Commissione esprime un parere di non ricevibilità dell'istanza. Il giudizio di irricevibilità non può essere inteso, per nessun motivo, quale atto legittimante allo svolgimento dell'incarico, la cui conformità alla legge ed al presente regolamento ricade sotto la responsabilità dell'interessato;
 - c) rientri tra quelli autorizzabili a norma dell'art. 5 del presente regolamento;
 - d) non rechi pregiudizio alle attività istituzionali;

- e) non contribuisca a generare situazioni di conflitto di interesse o di pregiudizio all'immagine dell'Ateneo;
 - f) possa rivelarsi utile a creare o rafforzare rapporti di collaborazione con soggetti pubblici o privati di particolare interesse per l'Ateneo.
2. Per la valutazione di cui sopra potranno anche essere presi in considerazione gli incarichi espletati nell'ultimo triennio, la produzione scientifica del docente o ricercatore, l'assolvimento dei propri compiti didattici, di servizio agli studenti ed istituzionali, eventuali procedimenti disciplinari a suo carico.

Articolo 10 - Controlli e sanzioni

1. I Direttori dei Dipartimenti di afferenza dei professori e dei ricercatori vigilano sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed hanno altresì l'obbligo di segnalare tempestivamente al Rettore qualsiasi ipotesi di violazione della quale siano comunque venuti a conoscenza.
2. Nel caso in cui il Rettore accerti che è in corso di svolgimento un incarico incompatibile o non preventivamente autorizzato, diffida formalmente il docente affinché, entro il termine perentorio di quindici giorni, ponga fine alla situazione d'incompatibilità e/o di irregolarità, pena la decadenza dall'ufficio, fatta salva l'azione disciplinare, anche in caso di ottemperanza dell'interessato, e l'applicazione di più gravi sanzioni.
3. In caso di svolgimento di incarichi senza la prescritta preventiva autorizzazione o incompatibili con i compiti ed i doveri istituzionali, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare del docente interessato, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, ai sensi dell'art. 53, co.7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, al bilancio dell'Ateneo a cura dell'erogante o, in difetto, dal percettore. Gli introiti saranno messi a disposizione del Fondo per la Premialità di Ateneo ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 240/2010.
4. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.
5. L'infrazione è notificata ai soggetti conferenti e, nell'ipotesi di enti pubblici economici o soggetti privati, anche al Ministero delle Finanze per le finalità di cui all'art. 53, commi 7, 8 e 9 del D.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165.

6. L'assunzione di un altro impiego pubblico, nei casi in cui la legge non consente il cumulo, importa di diritto la cessazione dell'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante alla data di assunzione del nuovo impiego.

Articolo 11 - Obblighi di comunicazione e pubblicazione

1. Ai sensi dell'art. 53, co. 11, del D.Lgs. n. 165/2001, entro 15 giorni dall'erogazione del compenso a professori e ricercatori universitari, i soggetti erogatori sia pubblici che privati hanno l'obbligo di dare comunicazione all'Ateneo dei compensi erogati.
2. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.
3. L'Ateneo provvede, altresì, alla pubblicazione sul proprio portale istituzionale telematico dell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ciascun incarico, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 33/2013.

Articolo 12 - Servizio Ispettivo

1. Al fine di effettuare controlli sullo svolgimento di attività/incarichi extraistituzionali da parte dei propri dipendenti, l'Amministrazione si avvale del Servizio Ispettivo, costituito ai sensi dell'art. 1, co. 62, della Legge 23 dicembre 1996, n.662 e successive modificazioni, la cui attività è finalizzata all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità, divieto di cumulo di impieghi e incarichi, conflitto di interessi anche potenziale da parte di tutto il personale, anche a tempo determinato, in servizio presso l'Università degli Studi di Ferrara.
2. Per la disciplina delle attività di verifica del Servizio Ispettivo si rinvia all'apposito Regolamento di Ateneo.

Articolo 13 - Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli incarichi conferiti successivamente alla data di emanazione del regolamento medesimo.
2. Le autorizzazioni già concesse alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono confermate fino alla scadenza degli incarichi.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, all'art. 6 della Legge 30 dicembre 2010, n.240 e ogni altra norma dell'ordinamento vigente in materia.

Articolo 14 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo.